



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 41920 del 7 febbraio 2017

OGGETTO: Applicazione normativa sugli orari per la somministrazione - Quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, con particolare riguardo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal fine evidenzia che l'articolo 108 della L.R. Lombardia n. 6 del 2010 impone l'obbligo per l'esercente di pubblicizzare e rispettare l'orario prescelto e che il successivo articolo 110 determina le relative sanzioni.

Evidenzia, altresì, che la Regione Lombardia, consultata nel merito, ha confermato il contenuto e l'applicabilità della norma regionale, mentre l'organo individuato dall'Ente per la valutazione dei ricorsi di cui alla legge n. 279 del 1981 ritiene che la norma regionale in discorso debba considerarsi superata dalla disciplina nazionale di riferimento, anche sulla base di quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 239 del 2016, ossia l'illegittimità di alcune norme regionali in materia di orari.

Chiede, pertanto, un parere in merito alla effettiva vigenza delle citate previsioni normative regionali, nonché alla possibilità di sanzionare la mancata comunicazione al consumatore degli orari liberamente scelti tramite apposita cartellonistica.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si richiama il dettato normativo di cui alla lettera d-bis dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificata dall'articolo 31, primo comma del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha disposto che dal 1 gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di



alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Fermo quanto sopra, la scrivente richiama quanto precisato con l'allegata nota n. 230558 dell'8-11-2012, ossia che nonostante le liberalizzazioni restano comunque applicabili i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 25 agosto 191, n. 287 e che pertanto permane l'obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, nonché di rendere noti al pubblico sia l'orario che i turni mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile.

La vigenza delle predette disposizioni comporta evidentemente l'applicazione, in caso di violazione, delle sanzioni previste.

Quanto sostenuto discende, ad avviso della scrivente, dalla circostanza che nonostante dal 1 gennaio 2012 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario, i medesimi devono comunque assicurare una corretta informazione al consumatore finale.

Peraltro, detta linea interpretativa consente di garantire all'utenza corretti livelli di servizio senza temperare o mitigare le liberalizzazioni in atto, non ponendosi, ad avviso della scrivente, in contrasto con l'espresso divieto di limiti e prescrizioni contenuto nella normativa statale.

Fermo quanto sopra, per quanto concerne il richiamo alla sentenza n. 239 del 5 ottobre 2016, si ritiene di evidenziare quanto segue.

La Corte Costituzionale si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale di una serie di articoli della legge della Regione Puglia 16-4-2015, n. 24 (Codice del commercio) e in particolare ha censurato l'articolo 9, comma 4 e l'articolo 13, comma 7, lettera c).

Nel merito, ad avviso della Corte, la questione di legittimità costituzionale è fondata in quanto l'articolo 9, comma 4, nello stabilire che i Comuni promuovono "accordi volontari" tra operatori commerciali volti alla regolazione degli orari di esercizio, si pone in contrasto con il perentorio e assoluto divieto contenuto nella legislazione statale; né vale ad escludere detta violazione il carattere volontario degli accordi.

Altresì, l'articolo 13, comma 7, lettera c), dispone che i Comuni elaborino "progetti di valorizzazione commerciale" prevedendo che tra i contenuti di tali progetti possano rientrare anche "interventi in materia di orari di apertura", a fronte di un divieto assoluto di regolazione degli orari disposto dalla legge dello Stato.



Considerato il contenuto della sentenza richiamata, si ritiene che la medesima non sia direttamente estensibile alla fattispecie oggetto della presente nota.

Ad avviso della scrivente, infatti, la permanenza della previsione dell'obbligo per l'esercente di pubblicizzare l'orario prescelto non limita e non ha conseguenze sulla piena libertà di organizzazione dell'orario di apertura, al medesimo riconosciuta per effetto della citata lettera d-bis dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 223, essendo finalizzata esclusivamente a garantire una corretta informazione al consumatore finale. Ciò significa che l'obbligo in questione non interviene ad attenuare il divieto di limiti e prescrizioni agli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)